

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI
CORRELATE DI RACING FORCE S.P.A.

RACING
FORCE
GROUP



*Documento approvato dal Consiglio di
Amministrazione in data 29 ottobre 2021,
come successivamente aggiornato in data
29 marzo 2023*

Premessa

La presente procedura (la **Procedura OPC**) è volta a individuare il procedimento relativo alla gestione delle operazioni con parti correlate effettuate da Racing Force S.p.A. (**Società o RF**) direttamente o per il tramite delle Società Controllate (come *infra* definite), al fine di assicurarne la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale, in seguito all'ammissione degli strumenti finanziari della Società su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (**EGM**).

La procedura è stata approvata dal consiglio di amministrazione della Società, per la prima volta, in data 29 ottobre 2021 e aggiornata in data 29 marzo 2023, a seguito dell'ottenimento, da parte di RF, della qualifica di società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 116 del Decreto Legislativo 14 febbraio 1998 n. 58 (il **TUF**) e dell'art. 2 bis del Regolamento Consob 11971/99 (**Regolamento Emittenti**), previo parere favorevole del Comitato OPC (come *infra* definito).

In conformità a quanto previsto dagli artt. 2391-bis del codice civile e 13 del Regolamento Emittenti EGM (il **Regolamento Emittenti EGM**), la Procedura OPC è adottata ai sensi degli artt. 2 e 4 del Regolamento "Operazioni con Parti Correlate", emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento**).

La Procedura OPC disciplina l'individuazione, l'approvazione e la gestione delle operazioni con parti correlate di RF, realizzate direttamente dalla Società o per il tramite delle sue Controllate (come *infra* definite). In particolare, la Procedura OPC:

- disciplina le modalità di individuazione delle parti correlate, definendo modalità e tempistiche per la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco delle parti correlate e individuando le funzioni aziendali a ciò competenti;
- individua le regole per l'individuazione delle operazioni con parti correlate in via preventiva alla loro conclusione;
- regola le procedure per l'effettuazione delle operazioni con parti correlate da parte della Società, anche per il tramite di società controllate ai sensi dell'art. 93 del TUF o comunque sottoposte ad attività di direzione e coordinamento (le **Controllate** o, singolarmente, la **Controllata**);
- stabilisce le modalità e la tempistica per l'adempimento degli obblighi informativi nei confronti degli organi societari e nei confronti del mercato.

La Procedura contiene la disciplina applicabile a due categorie di operazioni con parti correlate: (i) le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite) e (ii) le Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate (come *infra* definite), prevedendo specifiche disposizioni in merito all'istruttoria e all'approvazione delle stesse.

La presente Procedura OPC vale come istruzione impartita da RF a tutte le Controllate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 2, TUF.

La Società applica la Procedura OPC anche tenendo conto della Comunicazione Consob n. DEM/10078683, pubblicata in data 24 settembre 2010, contenente "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato" (la **Comunicazione Applicativa**).

Per quanto non espressamente disciplinato dalla Procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni del Regolamento (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal

Regolamento Emittenti EGM) e alle Disposizioni di volta in volta vigenti. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate alle Disposizioni (come *infra* definite) e al Regolamento (così come applicabile alla Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti EGM) – in particolare con riferimento alle definizioni di “Operazioni con Parti Correlate”, “Operazioni di Maggiore Rilevanza” e “Parti Correlate”, – si intendono automaticamente incorporate nella presente Procedura, e le disposizioni che ad esse fanno rinvio risultano modificate di conseguenza.

Fermo restando quanto previsto ai successivi paragrafi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

La Procedura OPC è pubblicata senza indugio, entro la data di ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM, e, in seguito, ad ogni successiva modifica da parte del Consiglio di Amministrazione, sul sito internet della Società www.racingforce.com, alla sezione “*Investor Relations*”, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell’art. 2391-bis del codice civile, dove viene altresì fornita informazione sulle operazioni effettuate con parti correlate.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI GENERALI	5
Articolo 1 - Definizioni	5
Articolo 2 – Approvazione e modifiche alla Procedura OPC.....	7
Articolo 3 – Identificazioni delle Parti Correlate	8
Articolo 4 – Istruttoria ed approvazione delle OPC	9
Articolo 5 – Procedura per le Operazioni con Parti Correlate	10
Articolo 6 – Operazioni effettuate per il tramite di Controllate	13
Articolo 7 - Approvazione di Delibere Quadro.....	14
Articolo 8 – Casi di esenzione ex art. 13 del Regolamento.....	14
Articolo 9 – Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate.....	18
Articolo 10 – Riservatezza	21
Articolo 11 – Entrata in vigore della Procedura OPC	21
ALLEGATO A.....	22
NOTE.....	27

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini della Procedura OPC, i termini e le espressioni in maiuscolo, ove non diversamente specificato, hanno il significato qui di seguito previsto:

“Amministratori coinvolti nell’Operazione”: gli amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

“Amministratori Indipendenti”: si intendono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF.

“Amministratori non Correlati”: indica gli amministratori della Società diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle parti correlate della controparte.

“Collegio Sindacale”: si intende il collegio sindacale della Società, di volta in volta in carica.

“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate” o il **“Comitato OPC”**: si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’Articolo 5 della Procedura OPC.

“Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard”: si intendono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

“Consiglio di Amministrazione”: indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“Dirigenti con Responsabilità Strategiche”: indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

“Disposizioni”: le Disposizioni in tema di parti correlate emanate da Borsa Italiana S.p.A. nella versione pro tempore vigente ed applicabili alle società emittenti azioni ammesse alla negoziazione su EGM.

“Funzione Responsabile”: si intende la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l’organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna della Società. Con specifico riferimento alle operazioni compiute per il tramite di Controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della Società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la Controllata intende compiere.

“Indici di Rilevanza”: come indicati nell’Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa.

“Interessi Significativi”: gli interessi sono ritenuti tali dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle indicazioni fornite da Consob nella Comunicazione Applicativa, fermo restando che non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Controllate o le società collegate e fermo restando che, in ogni caso, sussistono interessi significativi di altre parti correlate della Società (i) qualora uno o più amministratori o dirigenti con responsabilità strategiche della Società beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l’Operazione è svolta; e (ii) qualora il soggetto che, anche indirettamente, controlla la Società detiene nella Controllata o società collegata con cui l’operazione è

svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 9 della presente Procedura.

“MAR”: il Regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato e integrato.

“Operazione con Parti Correlate” o **“OPC”**: si intende *“un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo”* ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Rientrano nella presente definizione anche le operazioni che, per quanto compiute da Controllate, siano riconducibili alla Società medesima in forza di un esame preventivo o di un'approvazione da parte di quest'ultima, secondo quanto indicato nel paragrafo 7 della Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

“OPC di Importo Esiguo”: si intendono (i) l'operazione con Parti Correlate, siano esse persone fisiche o persone giuridiche, il cui valore non superi singolarmente l'importo di Euro 100.000 (qualora la controparte sia una persona giuridica) o di Euro 50.000 (qualora la controparte sia una persona fisica, ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili) o (ii) più Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, cumulativamente considerate, non superino durante un singolo esercizio l'importo di Euro 100.000 qualora la controparte sia una persona giuridica ovvero Euro 50.000 qualora la controparte sia una persona fisica (ivi incluse le associazioni professionali di cui la Parte Correlata fa parte o società alla stessa riferibili).

“OPC di Maggiore Rilevanza”: si intendono le OPC poste in essere da RF direttamente o per il tramite delle Controllate, nelle quali gli Indici di Rilevanza siano superiori alla soglia del 5% (cinque per cento), il tutto come meglio definito e dettagliato nell'Allegato 3 al Regolamento e nella Comunicazione Applicativa, cui si rinvia.

“OPC di Minore Rilevanza”: si intendono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.

“Parte Correlata”: ai fini della presente Procedura OPC, la nozione di “parti correlate” e le connesse nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari”, “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”, “società controllata”, “società collegata” e “*joint venture*” hanno lo stesso significato loro attribuito dai Principi Internazionali Contabili e, quindi, dello IAS 24 *pro tempore* vigente.

Sulla base delle definizioni dai Principi Contabili Internazionali - che dovranno intendersi di volta in volta modificata in caso di eventuali emendamenti agli stessi - e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Comunicazione Applicativa, una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

- a. Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità se tale persona:
 - i. ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità;
 - ii. ha un'influenza notevole sull'entità; o
 - iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità o di una sua controllante.
- b. Un'entità è correlata a un'entità se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

- ii. un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- iii. entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- iv. un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata. Se l'entità che redige il bilancio è essa stessa un piano di questo tipo, anche i datori di lavoro che la sponsorizzano sono correlati all'entità che redige il bilancio;
- vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

“Presidi Equivalenti”: i presidi indicati nell'Articolo 6 della presente Procedura da adottarsi da parte della Società ai fini del funzionamento della presente Procedura qualora – in relazione a una determinata Operazione con Parti Correlate – non sia possibile costituire il Comitato Parti Correlate secondo le relative regole di composizione.

“Principi Contabili Internazionali”: si intendono i principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

“Procedura per la Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate”: si intende la procedura per la comunicazione delle informazioni privilegiate approvata dal Consiglio di Amministrazione di RF in data 29 ottobre 2021.

“TUF”: indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico dell'intermediazione finanziaria) e successive modificazioni.

Articolo 2 – Approvazione e modifiche alla Procedura OPC

2.1 Approvazione e modifiche della Procedura

La Procedura OPC e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Comitato OPC.

Il Comitato OPC si riunisce in tempo utile in vista della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata a deliberare l'approvazione della Procedura OPC o delle modifiche ad essa inerenti. Il parere del Comitato OPC viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione almeno 3 (tre) giorni prima della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, annualmente, se procedere ad una revisione della Procedura OPC, tenendo conto, tra l'altro, di eventuali variazioni legislative e regolamentari, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari nonché dell'efficacia della stessa nella prassi applicativa.

Diffusione, entrata in vigore e pubblicazione della Procedura

La Funzione Responsabile della Società trasmette la Procedura OPC, unitamente all'Elenco Parti Correlate agli amministratori, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, alle principali direzioni delle funzioni aziendali di RF – al fine di garantirne il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dalla predetta norma – nonché le funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura OPC.

La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Funzione Responsabile, agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino.

Articolo 3 – Identificazioni delle Parti Correlate

I soggetti che, per conto della Società o delle Controllate, sono competenti in relazione all'approvazione e/o esecuzione di una determinata operazione, prima di avviarne le trattative, verificano se la controparte dell'operazione medesima sia da considerarsi o meno Parte Correlata, facendo riferimento, tra l'altro, all'Elenco Parti Correlate, come *infra* definito, ed avvalendosi del supporto della Funzione Responsabile della Società.

La Funzione Responsabile, tramite appositi strumenti informativi, predispone, tiene aggiornato, su base almeno trimestrale, anche con il supporto di eventuali altre direzioni delle funzioni aziendali, e mette a disposizione dell'organo amministrativo e delle principali funzioni aziendali della Società, nonché dell'organo amministrativo e delle principali funzioni aziendali delle Controllate, delle società che esercitano il controllo sulla Società e delle società collegate alla Società medesima un elenco delle parti correlate alla Società (l'“**Elenco Parti Correlate**”).

Ai fini dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, la Funzione Responsabile invia ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società, della società controllante e delle Controllate, ai sensi dell'Allegato 1 al Regolamento, con cadenza semestrale, il questionario riportato nell'“**Allegato A**”. Questi ultimi compilano, sottoscrivono e restituiscono alla Funzione Responsabile medesima il questionario e comunicano tempestivamente agli stessi, mediante trasmissione di una versione aggiornata del predetto questionario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno in relazione alle informazioni ivi contenute.

Ciascuna Parte Correlata di cui all'art. 1(a)(i) e a(iii) è tenuta a fornire preventiva comunicazione alla Funzione Responsabile, che informa gli amministratori delegati, nel caso in cui essa stessa, o Parti Correlate ad essa riferibili, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo di qualsiasi natura con la Società o le Controllate.

La comunicazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati identificativi della controparte e natura della correlazione;
- tipologia ed oggetto dell'operazione;
- condizioni economiche dell'operazione;
- tempistica prevista;
- motivazioni dell'operazione, elementi di criticità ed eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società;
- eventuali altre operazioni concluse con la stessa parte correlata o con soggetti ad essa correlati.

Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

Ricevuta la comunicazione di cui sopra e verificata la sussistenza del rapporto di correlazione con la controparte dell'operazione, la Funzione Responsabile, valuta tempestivamente se:

(a) l'operazione sia rilevante ai sensi del Regolamento OPC e quindi debba essere applicata la procedura di cui al successivo Articolo 5;

(b) sia applicabile uno o più dei casi di esenzione di cui al successivo Articolo 8.

La Funzione Responsabile, eventualmente con il supporto del soggetto incaricato o della funzione aziendale competente, riscontra altresì se il perfezionamento dell'operazione sia idoneo ad integrare un'operazione *price sensitive* e se vada quindi attivata la Procedura per la Comunicazione al Pubblico delle Informazioni Privilegiate. In tal caso, il comunicato che verrà diffuso ai sensi dell'art. 17 MAR, dovrà riportare, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni di cui all'art. 6 del Regolamento.

Nel caso *sub* (a) che precede, la Funzione Responsabile avvia la procedura di cui al successivo Articolo 5.

Nel caso *sub* (b) che precede, la Funzione Responsabile provvede a descrivere nell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate (come *infra* definito) le attività di verifica effettuate, nonché a porre in essere gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi del successivo Articolo 8 o a dare istruzioni in tal senso ad altre funzioni aziendali.

La Funzione Responsabile della Società predispone e conserva un archivio (l'“**Archivio delle Operazioni con Parti Correlate**”), mediante apposito registro elettronico:

- delle OPC, effettuate anche per il tramite di Controllate, approvate ai sensi del successivo Articolo 5 (ivi comprese quelle oggetto di delibere quadro ai sensi del successivo Articolo 7); nonché
- delle OPC, effettuate anche per il tramite di Controllate, alle quali non si applica il Regolamento ai sensi del successivo Articolo 8.

Articolo 4 – Istruttoria ed approvazione delle OPC

Le OPC rispettano criteri di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale e sono poste in essere nell'esclusivo interesse di RF.

La Società, in quanto società di minori dimensioni ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, applica alle Operazioni con Parti Correlate, ivi comprese quelle di Maggiore Rilevanza (come individuate ai sensi dell'Allegato 3 del Regolamento), una procedura individuata per le Operazioni di Minore Rilevanza che tiene conto dei principi e delle regole di cui all'art. 7 del Regolamento, ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione alle materie *infra* indicate. Restano altresì ferme le disposizioni relative all'obbligo di pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento e dell'art. 9.2 della Procedura.

In particolare, come illustrato al successivo Articolo 5, le OPC sono approvate mediante il coinvolgimento del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

In ognuno dei casi di cui agli Articoli 5 e 6 la documentazione a supporto delle operazioni eseguite con parti correlate è conservata in modo da consentire di individuare:

- le caratteristiche dell'operazione (quali, a titolo esemplificativo, valenza strategica e industriale, aspetti economico-finanziari, legali, fiscali, rischi ed elementi di criticità, garanzie rilasciate o ricevute);
- la natura della correlazione;
- l'interesse della società all'operazione;

- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili.

Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato OPC cura che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o di *fairness* e/o *legal opinions* e ciò al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state verosimilmente negoziate tra parti non correlate.

Qualora l'operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.

Sono riservate in ogni caso alla competenza del Consiglio di Amministrazione: (i) ogni deliberazione in merito alle operazioni effettuate a condizioni non di mercato, nonché (ii) le decisioni in merito alle c.d. "Operazioni di Maggiore Rilevanza" con parti correlate, individuate dal successivo Articolo 9.2.

Articolo 5 – Procedura per le Operazioni con Parti Correlate

5.1 Operazioni che non rientrano nella competenza dell'assemblea

Ferma restando la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in relazione all'esame e all'approvazione delle OPC di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare o non debbano comunque essere autorizzate da quest'ultima, sono approvate dal soggetto competente secondo le regole di *governance* della Società, previo motivato parere non vincolante del Comitato OPC.

Il Comitato OPC, anche appositamente costituito dal Consiglio di Amministrazione, è composto da tutti gli Amministratori Indipendenti, di volta in volta in carica, fermo restando che – fintanto che nel Consiglio di Amministrazione figura un solo amministratore indipendente – il Comitato OPC si riterrà correttamente costituito con la presenza dell'amministratore indipendente, del Presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco effettivo.

Nel caso in cui uno o più membri del Comitato OPC risultino Parte Correlata rispetto ad una determinata operazione su cui il Comitato OPC sia chiamato ad esprimersi, e comunque in ogni caso in cui non sia possibile costituire un Comitato OPC in conformità a quanto disciplinato nel presente articolo, si ricorrerà invece a Presidi Equivalenti nell'ordine:

- (a) qualora uno dei membri del Comitato OPC non possa essere considerato Amministratore Non Correlato, il parere del Comitato è rilasciato all'unanimità da parte dei restanti Amministratori Non Correlati del Comitato OPC;
- (b) nel caso in cui il presidio di cui alla precedente lettera (a) non possa trovare applicazione il parere è rilasciato dal Collegio Sindacale, purché tutti i suoi componenti non siano, con riferimento alla specifica operazione, Parti Correlate. Qualora uno o più componenti del Collegio Sindacale abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, devono darne notizia agli altri sindaci precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata (in tal caso troverà applicazione il seguente punto (c)); ovvero
- (c) nel caso in cui il presidio di cui al precedente punto (b) non possa trovare applicazione, il parere è rilasciato da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

In caso di ricorso a uno o più dei Presidi Equivalenti di cui al precedente paragrafo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate circa il procedimento seguito dal Comitato OPC.

A tal fine, concluse le attività di cui al precedente Articolo 3:

(a) la Funzione Responsabile informa tempestivamente il soggetto competente in relazione all'approvazione e/o esecuzione dell'operazione e della rilevanza dell'operazione medesima ai sensi del Regolamento; quest'ultimo, valutata positivamente la fattibilità dell'operazione, trasmette, per il tramite della Funzione Responsabile, al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, con tempestività e congruo anticipo rispetto alla data di approvazione dell'operazione, informazioni scritte complete, aggiornate ed adeguate sull'operazione affinché i componenti del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate dichiarino per iscritto l'assenza di rapporti di correlazione in capo a ciascuno di loro rispetto alla specifica operazione (anche, eventualmente, in relazione alla controparte della Controllata). L'informativa da rendere deve quanto meno avere ad oggetto:

- la natura della correlazione, con l'indicazione della parte correlata;
- l'oggetto dell'operazione e le modalità esecutive della stessa;
- le condizioni temporali ed economiche dell'operazione, ivi compreso il controvalore dell'operazione;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato per operazioni simili;
- gli interessi e le motivazioni sottostanti l'operazione, nonché gli eventuali elementi di criticità e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione, anche in considerazione dell'eventuale esercizio dell'attività di direzione e coordinamento sulla controparte da parte della Società.

Qualora le condizioni di un'operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

La suddetta informativa può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie.

(b) il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate può richiedere informazioni aggiuntive.

Inoltre, come indicato al precedente Articolo 4, ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'operazione, il Comitato OPC o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta, attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. A tal fine, potranno indicare al Consiglio di Amministrazione di RF l'esperto o gli esperti da nominare per il compimento dell'operazione e l'incarico dovrà prevedere espressamente che l'esperto o gli esperti assista/assistano specificamente anche detti soggetti nello svolgimento delle loro funzioni.

Il Comitato OPC verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 del Regolamento. L'esperto selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della nomina, motivando le ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con RF, i soggetti che controllano RF

medesima, le Controllate da RF o sottoposte al comune controllo con la stessa e/o gli amministratori delle suddette società e/o i soggetti che esercitano il controllo (individuale o congiunto) o l'influenza notevole su RF in forza della partecipazione a un patto parasociale non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le perizie e/o *fairness e/o legal opinions* vengono trasmesse al Comitato OPC (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il predetto comitato) nei giorni precedenti la riunione del Comitato OPC medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'operazione. Alla riunione, alla quale è invitato il Collegio Sindacale, partecipano, se richiesti, gli amministratori o i dirigenti muniti di delega (ivi compresi i dirigenti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria) di RF o delle Controllate, nonché altri soggetti indicati dal Comitato OPC.

Il Comitato per le Operazioni Parti Correlate, nel formulare il proprio parere, svolge anche considerazioni di merito sull'interesse di RF al compimento dell'OPC nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Il parere, con indicazione delle eventuali condizioni cui è subordinata l'effettuazione dell'operazione, deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i 3 (tre) giorni precedenti la data prevista per l'approvazione e/o esecuzione dell'OPC, unitamente alle eventuali perizie e/o *fairness e/o legal opinion* richieste e a tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC. Tale parere deve essere allegato al verbale della riunione del Comitato OPC.

Nel corso dell'eventuale riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare l'operazione, il Presidente o un membro del Comitato OPC a ciò delegato illustra al Consiglio il motivato parere del comitato medesimo.

Il verbale della deliberazione di approvazione (del Consiglio di Amministrazione o di altro eventuale organo collegiale interno), ove redatto, riporta adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché evidenza degli elementi principali del parere redatto dal Comitato OPC ovvero, a seconda dei casi, dall'Amministratore Indipendente non Correlato eventualmente presente. Qualora l'approvazione dell'Operazione con parti Correlate rientri nella competenza di amministratori esecutivi o dirigenti muniti di delega, le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento delle OPC e alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni, nonché l'illustrazione degli elementi principali del parere sono forniti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, nel corso della prima riunione utile.

Ove l'operazione venga approvata, viene successivamente fornita al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sull'esecuzione dell'operazione medesima.

Fermo quanto previsto dall'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014 ("**MAR**") , nel caso di una o più operazioni approvate pur in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato OPC, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Funzione Responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predispongono e mettono a disposizione del pubblico entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del

corrispettivo di tali operazioni nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui sopra o sul sito Internet della Società www.racingforce.com, alla sezione “*Investor Relations*”.

5.2 Operazioni di competenza dell’assemblea

Quando un’operazione è di competenza dell’assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase dell’istruttoria e di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, della proposta di deliberazione da sottoporre all’assemblea, si applicano, *mutatis mutandis*, le disposizioni del precedente Articolo 5.1.

Ove espressamente previsto dallo statuto della Società e fermo restando quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento, ove applicabile, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le operazioni possono essere concluse in deroga a quanto disposto dal precedente paragrafo a condizione che: (i) l’organo che convoca l’assemblea predisponga una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni dell’urgenza e il Collegio Sindacale riferisca all’assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza; (ii) la relazione e le valutazioni di cui al precedente punto siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l’assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Qualora le valutazioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell’urgenza siano negative, l’assemblea delibererà con le modalità di cui all’art. 11, comma 3, del Regolamento, come riportate nel paragrafo che segue; in caso contrario, si applica l’art. 13, comma 6, lettera e) del Regolamento.

In aggiunta a quanto sopra, nel caso in cui un’Operazione di Maggiore Rilevanza come individuata dal successivo Articolo 9.2 sia di competenza dell’assemblea e sulla stessa sia stato espresso un parere contrario da parte del Comitato OPC, troveranno applicazione le disposizioni in materia di calcolo delle maggioranze indicate nell’art. 11, comma 3, del Regolamento e, pertanto, l’OPC non potrà essere realizzata, fermo quanto previsto dalle norme relative ai quorum costitutivi e deliberativi dell’assemblea e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, in presenza di un voto contrario della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, a condizione che i Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

Articolo 6 – Operazioni effettuate per il tramite di Controllate

Qualora il Consiglio di Amministrazione (o gli organi delegati od altri dirigenti aziendali) di RF esamini e/o approvi Operazioni con Parti Correlate effettuate da Controllate, il Comitato OPC, ovvero, a seconda dei casi, il/i soggetto/i che lo sostituiscono, il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di RF ricevono con congruo anticipo informazioni adeguate e complete sull’operazione e, in particolare, sulla natura della correlazione (con indicazione della parte correlata), sull’oggetto, le condizioni economiche e la tempistica dell’operazione, nonché sugli interessi e le motivazioni sottostanti l’operazione. Qualora le condizioni di un’operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro.

L’operazione è eseguita dal competente soggetto delle Controllate previo motivato parere non vincolante, rilasciato dal Comitato OPC ovvero, a seconda dei casi, dal/dai soggetto/i che lo sostituiscono. Il parere deve essere reso, salvo comprovate ragioni, entro i 3 (tre) giorni precedenti la data di approvazione e/o esecuzione dell’OPC. Tutte le informazioni trasmesse al Comitato OPC, o, a seconda dei casi, ai soggetti che lo sostituiscono, unitamente all’ulteriore documentazione relativa all’OPC, sono messe tempestivamente a disposizione del soggetto competente ad approvare e/o eseguire l’OPC. Qualora l’OPC da realizzarsi per il tramite delle Controllate sia di competenza dell’assemblea, si applica,

con i necessari adattamenti, per la fase della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea medesima, la procedura sopra indicata.

Gli organi delegati della Società, con il supporto delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di RF una completa e dettagliata informativa sull'esecuzione delle OPC nonché delle OPC oggetto di esenzione ai sensi del Regolamento, approvate dalle Controllate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni.

Articolo 7 - Approvazione di Delibere Quadro

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento, laddove si renda opportuno fare riferimento ad una pluralità di OPC omogenee a carattere più ricorrente, la Società può adottare delibere-quadro che prevedano il compimento da parte della stessa, direttamente o per il tramite di Controllate, di una serie di OPC omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le "**Delibere Quadro**").

Fermo restando quanto previsto dal Regolamento, anche in tema di informativa al pubblico, alle deliberazioni aventi ad oggetto l'adozione di Delibere Quadro devono essere applicate le disposizioni del precedente Articolo 5, ferma restando la competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione qualora l'ammontare massimo delle OPC oggetto della delibera, cumulativamente considerate, sia superiore alle soglie di cui al precedente Articolo 1 (OPC di Maggior Rilevanza).

Le Delibere Quadro adottate conformemente al presente Articolo non possono avere efficacia superiore ad un anno e si devono riferire a OPC sufficientemente determinate, riportando almeno il prevedibile ammontare massimo delle OPC da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.

Gli organi delegati della Società, con il supporto delle competenti Direzioni delle funzioni aziendali di RF, rendono una completa informativa almeno trimestrale al Consiglio di Amministrazione sull'attuazione delle Delibere Quadro.

In occasione dell'approvazione di una Delibera Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento se il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima delibera superi una delle soglie di rilevanza individuate al successivo Articolo 9.2.

Alle singole operazioni concluse in attuazione della Delibera Quadro non si applicano le previsioni dell'art. 7 del Regolamento. Le operazioni concluse in attuazione di una Delibera Quadro oggetto di un documento informativo pubblicato ai sensi del precedente capoverso non sono computate ai fini del cumulo previsto nell'art. 5, comma 2, del Regolamento.

Articolo 8 – Casi di esenzione ex art. 13 del Regolamento

Fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 13, commi 1, 1-bis, 2 e 4 del Regolamento¹, le disposizioni del Regolamento medesimo non si applicano:

¹ L'art. 13, comma 1, stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea. [...]"

Il comma 1-bis stabilisce che:" 1-bis. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi: a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al

- (a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF ed alle relative operazioni esecutive (cfr. successivo Articolo 8.2);
- (b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazione degli amministratori e consiglieri investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 13, comma 3, lettera b) (cfr. successivo Articolo 8.3);
- (c) alle OPC ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o *Standard* (cfr. successivo Articolo 8.4);
- (d) alle OPC urgenti che non siano di competenza dell'assemblea e non debbano essere da questa autorizzate, alle condizioni previste all'art. 13, comma 6, del Regolamento (cfr. successivo Articolo 8.5);
- (e) alle OPC con o tra Controllate e alle operazioni con società collegate, qualora nelle suddette società non vi siano interessi qualificati come "significativi" (cfr. successivo Articolo 8.6).

Resta peraltro fermo che alle deliberazioni di cui alle precedenti lettere si applicano gli obblighi di informativa periodica previsti dall'art. 5, comma 8, del Regolamento.

Il comitato OPC riceve, su base annuale, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati nel presente Articolo 8, esclusivamente con riferimento alle OPC di Maggior Rilevanza, da parte della Funzione Responsabile tramite l'invio di un report estratto dall'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, fermo restando quanto previsto nel successivo Articolo 8.4 circa l'applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard.

8.1 OPC di Importo Esiguo

Le OPC di Importo Esiguo (come definite al precedente Articolo 1) sono escluse dall'ambito di applicazione del Regolamento e della presente Procedura OPC e potranno essere realizzate, nel rispetto dei poteri loro attribuiti, dal soggetto di volta in volta competente di RF ovvero dagli amministratori esecutivi e dai dirigenti muniti di delega delle Controllate.

Tale esclusione non si applica nel caso di più OPC di Importo Esiguo, fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, concluse con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima che ad RF, che, cumulativamente considerate, superino l'importo indicato all'Articolo 1.

8.2 Piani di compenso ex art. 114-*bis* del TUF

servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti [previsti dall'arti. 2442 del codice civile]; b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale; c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci [previste dall'art. 2445 del codice civile] e gli acquisti di azioni proprie [ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico.]".

Il comma 2 stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a)".

Il comma 4 stabilisce che: "Le disposizioni del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 5, non si applicano alle operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo".

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera a), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del Regolamento medesimo e della presente Procedura OPC i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e le relative operazioni esecutive.

Ai piani di compenso ex art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive si applicano gli obblighi in materia di trasparenza e correttezza sostanziale e procedurale previsti dalle disposizioni *pro tempore* vigenti.

8.3 Deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e di altri dirigenti con responsabilità strategiche

Ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b), del Regolamento, sono escluse dall'applicazione del Regolamento medesimo le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'art. 13, comma 1, del Regolamento, in materia di remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche, nonché degli alti dirigenti con responsabilità strategiche.

Ai fini dell'esclusione, è necessario che:

- RF abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'assemblea;
- nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
- la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.

8.4 Operazioni ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard

8.4.1 Identificazione delle operazioni ordinarie a condizioni di mercato o *standard*

Per OPC "ordinarie" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), del Regolamento, le OPC che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa di RF e della connessa attività finanziaria.

Per OPC "concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard" si intendono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e), del Regolamento, le OPC concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre ad un determinato corrispettivo.

L'identificazione delle "operazioni ordinarie" e di quelle "concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard" di cui al presente art. 8.4 della Procedura è rimessa alla valutazione della Funzione Responsabile (che, ove ritenuto opportuno, può avvalersi del supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate), la quale riferisce in ogni caso al Consiglio di Amministrazione riguardo all'esito della valutazione svolta.

Con riferimento alle "operazioni ordinarie", l'identificazione è effettuata tenendo conto delle indicazioni contenute nel paragrafo 3 della Comunicazione Applicativa.

8.4.2 Disciplina applicabile

Le operazioni ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni disposizione del Regolamento e della presente Procedura OPC,

ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8 del Regolamento in materia di informativa contabile periodica.

All'organo competente a deliberare e/o eseguire l'OPC dovrà comunque essere fornita, almeno 3 (tre) giorni prima dell'approvazione dell'OPC medesima, un'informativa completa e adeguata sull'OPC, ivi inclusa la documentazione contenente elementi di riscontro relativi alle condizioni di mercato o *standard*.

Nel caso in cui le OPC che beneficiano dell'esenzione di cui al presente Articolo siano OPC di Maggior Rilevanza ai sensi del successivo Articolo 9.2, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 MAR, la Società provvederà a:

- comunicare alla Consob e al Comitato OPC, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell' OPC, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle OPC che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'OPC sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro; il Comitato OPC valuta in un'apposita riunione da tenersi entro 3 (tre) giorni dall'approvazione dell'OPC, la corretta applicazione dei casi di esenzione di cui all'Articolo 8 che precede, a valle della quale, nella medesima data, comunicherà al Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla Funzione Responsabile gli esiti della propria valutazione;
- indicare nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni previste dall'art. 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le OPC oggetto di informativa siano state concluse avvalendosi dell'esenzione di cui al presente Articolo.

Per ciascuna operazione ordinaria oggetto di esenzione, la Funzione Responsabile tiene evidenza, nell'ambito dell'Archivio delle Operazioni con Parti Correlate, dei seguenti elementi: (i) natura ordinaria dell'OPC, in relazione all'oggetto, alla ricorrenza e alle dimensioni dell'OPC; (ii) natura della correlazione; (iii) semplicità dello schema economico contrattuale; (iv) dimensione e (v) tipologia della controparte.

8.5 Operazioni in caso di urgenza

Ove espressamente consentito dallo statuto della Società e fermo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del Regolamento, applicabili alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza assembleare e non debbano essere da questa autorizzate, subordinatamente al rispetto degli obblighi di cui al successivo capoverso, possono essere concluse in deroga a quanto disposto dall'art. 7 del Regolamento qualora l'organo competente alla decisione ritenga che sussistano, nell'interesse della Società, obiettive ragioni di urgenza.

In tal caso la Società dovrà adempiere agli obblighi di cui all'art. 13, comma 6, del Regolamento, ed in particolare:

- qualora l'OPC da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo, lo stesso dovrà informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale, delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento dell'OPC;
- l'OPC dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- il Consiglio di Amministrazione che convoca l'assemblea di cui al precedente punto dovrà predisporre una relazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;

- il Collegio Sindacale, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- la relazione del Consiglio di Amministrazione e le valutazioni del Collegio Sindacale di cui a due punti precedenti dovranno essere messe a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti anche nell'eventuale documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Regolamento;
- entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società dovrà mettere a disposizione del pubblico con le modalità indicate Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai titolari del diritto di voto non correlati.

Qualora l'OPC urgente sia realizzata per il tramite di Controllate, le competenti funzioni aziendali delle Controllate dovranno informare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale di RF delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'OPC e comunque almeno 8 (otto) giorni prima. L'OPC dovrà essere successivamente oggetto, ferma la sua efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile di RF, alla quale dovrà essere sottoposta una relazione del Consiglio di Amministrazione, contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. Il Collegio Sindacale di RF, mediante predisposizione di un'apposita relazione, dovrà riferire all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza. Sia la relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sia le informazioni sugli esiti del voto assembleare dovranno essere messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità sopra indicati.

8.6 Operazioni con e tra Controllate e/o società collegate

Ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 8, del Regolamento in materia di informativa contabile periodica, sono escluse dall'ambito di applicazione di ogni altra disposizione del Regolamento e della presente Procedura OPC, le OPC con o tra Controllate, anche congiuntamente, nonché le OPC con società collegate, qualora nelle Controllate o nelle società collegate controparti dell'OPC non vi siano Interessi Significativi di altre parti correlate a RF.

La significatività degli interessi in capo ad altre parti correlate nella Controllata o nella società collegata è rimessa alla valutazione del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, secondo i principi generali e i criteri indicati nella Comunicazione Applicativa. La valutazione è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l'altro, della sussistenza di eventuali rapporti partecipativi tra le Controllate o società collegate di RF e altre parti correlate a RF medesima, ovvero di eventuali rapporti di natura patrimoniale tra le Controllate o le società collegate, da una parte, e altre parti correlate di RF, dall'altra.

Non si considerano infine Interessi Significativi, come chiarito anche dal Regolamento, quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o, se presenti, di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Controllate o società collegate. Sussisteranno, invece, Interessi Significativi qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più consiglieri o altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) dipendenti dai risultati conseguiti dalle Controllate o società collegate con le quali l'OPC è svolta (v. Paragrafo 21, della Comunicazione Applicativa).

Articolo 9 – Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

9.1 Informativa interna sulle OPC di Minore Rilevanza

Gli organi delegati, con il supporto delle competenti direzioni delle funzioni aziendali di RF e/o con il supporto degli amministratori o delle competenti funzioni aziendali delle Controllate, forniscono, almeno trimestralmente, al Consiglio di Amministrazione, al Comitato OPC ed al Collegio Sindacale una completa e dettagliata informativa:

- sull'esecuzione delle OPC rilevanti ai sensi del Regolamento nonché delle OPC oggetto di esenzione ai sensi dell'art. 13, commi 2, 3, lettera c) e 6 e dell'art. 14, comma 2, del Regolamento medesimo, approvate nel trimestre di riferimento e sulle loro principali caratteristiche e condizioni; l'informativa ha ad oggetto anche le Operazioni con Parti Correlate eseguite per il tramite delle Controllate che siano state oggetto di esame o approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di RF e per le quali sia stato reso il parere non vincolante del Comitato OPC;
- sull'attuazione delle Delibere Quadro.

9.2 Informativa al pubblico sulle OPC di Maggiore Rilevanza

Qualora venga approvata un'OPC di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Controllate, la Società predispone – ai fini e per gli effetti di cui all'art. 114, comma 5, TUF – un documento informativo redatto secondo i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Regolamento e redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento (il "**Documento Informativo**").

Ai fini degli obblighi di pubblicazione del documento informativo di cui al presente Articolo 9.2, assume inoltre rilevanza il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza indicate al precedente Articolo 1 da parte di più OPC concluse nel corso del medesimo esercizio con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia ad RF, che siano tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, le quali – pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza – superino – ove cumulativamente considerate – almeno una delle soglie di rilevanza suddette (c.d. "**operazioni cumulate**").

Il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, e con le eventuali ulteriori modalità applicabili alla Società in relazione al proprio *status* di emittente quotato su EGM, entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione dell'OPC da parte dell'organo competente, ovvero qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile.

Nel rispetto del medesimo termine previsto per la pubblicazione del Documento Informativo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo medesimo ovvero sul proprio sito *internet*, gli eventuali pareri resi dal Comitato OPC e/o dagli esperti indipendenti eventualmente nominati di cui tale Comitato o l'organo amministrativo si siano avvalsi. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento, motivando tale scelta.

Qualora l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza dell'assemblea dei soci, il Documento Informativo è messo a disposizione entro i 7 (sette) giorni successivi dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea. Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo, la Società, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del Regolamento, entro il ventunesimo giorno prima dell'assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento.

9.3 Informativa periodica

Nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione vengono fornite informazioni relative a:

- singole operazioni individuate come di “maggiore rilevanza” ai sensi dell’Allegato 3 del Regolamento concluse nel periodo di riferimento, anche per il tramite di Controllate;
- altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.4 Obblighi di tempestiva informazione al pubblico

Qualora un’OPC, conclusa anche per il tramite di Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell’art. 17 della MAR, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi di tale articolo, il comunicato da diffondere al pubblico dovrà includere le seguenti informazioni:

- a. la descrizione dell’OPC;
- b. l’indicazione che la controparte dell’OPC è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c. la denominazione o il nominativo della controparte dell’OPC;
- d. se l’OPC supera o meno le soglie di rilevanza identificate al precedente Articolo 1 per le OPC di Maggior Rilevanza e l’indicazione circa l’eventuale successiva pubblicazione di un Documento Informativo;
- e. la Procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura OPC ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento;
- f. l’eventuale approvazione dell’OPC nonostante l’avviso contrario del Comitato OPC.

Secondo la Comunicazione Applicativa, con riguardo ai casi in cui l’emittente non pubblichi il Documento Informativo, sia perché l’operazione non supera le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Regolamento sia perché si applicano i casi e le facoltà di esclusione previste dal Regolamento, tra gli elementi informativi che possono rilevare ai fini del rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall’art. 17 MAR in materia di Operazioni con Parti Correlate che costituiscono, di norma, parametro di riferimento ai fini delle richieste da parte della Consob di pubblicazione di informazioni integrative in merito ai comunicati relativi a dette OPC, rientrano, a titolo esemplificativo, i seguenti: (i) le caratteristiche essenziali dell’ OPC (prezzo, condizioni di esecuzione, tempistiche di pagamento ecc.); (ii) le motivazioni economiche dell’OPC; (iii) una sintetica descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’ OPC; (iv) le modalità di determinazione del corrispettivo dell’OPC nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di OPC simili; nel caso in cui le condizioni economiche dell’OPC siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, oltre alla dichiarazione in tal senso, l’indicazione degli oggettivi elementi di riscontro; (v) l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’OPC e, in tale caso, l’indicazione dei metodi di valutazione adottati in

relazione alla congruità del corrispettivo nonché la descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica OPC.

Articolo 10 – Riservatezza

Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle OPC devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite secondo quanto disposto dalla vigente Procedura OPC per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società.

Articolo 11 – Entrata in vigore della Procedura OPC

La presente Procedura è stata approvata in data 29 ottobre 2021 dal Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere favorevole dell'Amministratore Indipendente, ed entrerà in vigore alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni di RF su EGM.

ALLEGATI:

Allegato A – “Questionario relativo alla procedura per le Operazioni con Parti Correlate di Racing Force S.p.A.”

ALLEGATO A
QUESTIONARIO

Dati Personali

Nome e Cognome	
Data e luogo di nascita	
Indirizzo (domicilio)	
Codice Fiscale	
Carica	

1 – Stretti familiari

Individuazione delle parti correlate di Racing Force S.p.A. ai sensi dei Principi Contabili Internazionali (il "Regolamento OPC")

1) il coniuge non legalmente separato o il convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

2) i Suoi figli

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

3) le persone a Suo carico

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

4) i figli del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

5) le persone a carico del coniuge non legalmente separato o del Suo convivente

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

6) Altri stretti familiari che possono influenzarLa ovvero essere da Lei influenzati nei loro rapporti con Racing Force S.p.A.

Generalità	Domicilio	Codice Fiscale

- il n. 3 per la fattispecie in cui Lei detenga, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto.

2A – Rapporti mediati

Individuazione delle parti correlate a Racing Force S.p.A. ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Da compilare solo in caso di risposta affermativa alla domanda (1)

Esistono entità italiane o estere nelle quali i Suoi stretti familiari esercitano direttamente o indirettamente 1) il *controllo* ⁽¹⁾ o il *controllo congiunto* ⁽²⁾, 2) un'*influenza notevole* ⁽³⁾, ovvero 3) entità italiane o estere delle quali i Suoi *stretti familiari* detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto?

Sì NO

Se la risposta è "SI", si prega di compilare la seguente tabella:

Nome e cognome dello *stretto familiare***:

Denominazione sociale dell'entità	Sede	Codice Fiscale/ Partita IVA	Natura della Correlazione*

* Nella casella "**Natura della correlazione**" le chiediamo di specificare il tipo di correlazione indicando:

- il n. 1 per il rapporto di *controllo* o *controllo congiunto*;
- il n. 2 per il rapporto di *influenza notevole*;
- il n. 3 per la fattispecie in cui i Suoi *stretti familiari* detengono, direttamente o indirettamente, in società italiane o estere, una quota significativa non inferiore al 20% (venti per cento) dei diritti di voto.

** Qualora più *stretti familiari* si trovino nella situazione di cui al punto (2.b) la preghiamo di replicare la relativa tabella per ciascun stretto familiare.

[Luogo], [data],

[Firma]

[Nome per esteso]

NOTE

Si riportano di seguito le definizioni di “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” ai sensi dei Principi Contabili Internazionali.

Nota 1 – Definizione di Controllo

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando la capogruppo possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando la capogruppo possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Nota 2 – Definizione di controllo congiunto

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Nota 3 – Definizione di influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% (venti per cento) o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% (venti per cento) dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Nota 4 – Definizione di stretto familiare

Si considerano familiari stretti di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, il soggetto interessato nei loro rapporti con l'entità.

Essi possono includere:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.